



# *Comune di Spello*

*Provincia di Perugia*

---

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 106 DEL 25-10-2020**

**Servizio: STAFF SINDACO**

<p><b>Oggetto: Sospensione delle attività didattiche della scuola di infanzia di Torre Quadrano</b></p>
---

### **IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Spello;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid 19";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e che, al comma 2, individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTI i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2020;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 65 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 19 ottobre 2020, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;
- l'Ordinanza n. 68 adottata dalla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria nella data del 23 ottobre 2020, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

DATO ATTO che con comunicazione fatta pervenire con mail del 25 ottobre 2020 la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "G. Ferraris" ha reso noto, in data 24 ottobre 2020, della presenza di un caso positivo alla scuola di infanzia Torre Quadrano e pertanto il Dipartimento di prevenzioni ha messo in isolamento tutti gli alunni di una sezione, due docenti, la collaboratrice scolastica e l'assistente alla mensa, e inoltre in data odierna un altro collaboratore scolastico e una docente di un'altra sezione sono in stato febbrile;

CHE a seguito della situazione sopra evidenziata, non riuscendo a coprire il servizio, a tutela della popolazione scolastica che insiste nel plesso della Scuola di Infanzia di Torre Quadrano, con la stessa comunicazione sopra indicata, la Dirigente scolastica chiede la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni, dando alla scuola anche il tempo necessario per procedere alla sanificazione del plesso scolastico;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, alla luce degli elementi in fatto appena sopra riportati, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

la sospensione, per le motivazioni di cui in premessa, all'interno della scuola d'Infanzia Torre Quadrano delle attività didattiche per il periodo di 5 giorni – con efficacia dalla data del 26 ottobre 2020 e così fino a tutto il 30 ottobre 2020 – anche al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, l'effettuazione di tutte le necessarie operazioni di sanificazione dei locali del plesso scolastico appena sopra citato.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo “G. Ferraris” per gli adempimenti di competenza nonché al Ministro della Salute, al Prefetto della Provincia di Perugia, al Dirigente Scolastico regionale, alla Regione Umbria, al “Centro Operativo Regionale F3 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria”, all'Azienda USL Umbria 2, al Comando Compagnia Carabinieri di Spello, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Foligno, al Comando di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di Spello, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Comune di Spello.

Spello, li 25 ottobre 2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO  
LANDRINI MORENO**

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate